

Special Assist

Fiscal
Assist
2016



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

LEGGE DI CONVERSIONE 1° DICEMBRE 2016, N. 225, DEL DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI”.

(G.U. N.282 DEL 2/12/16, N. 53)

ENTRATA IN VIGORE: 2/1216

(evidenziate in rosso le novità apportate in sede di conversione)

<p>Addio a Equitalia</p> <p>Saranno sciolte e cancellate dal registro delle imprese dall'1/7/17 le società del Gruppo Equitalia. La riscossione passerà a un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, sotto la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e il monitoraggio dell'Agenzia delle entrate, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia; • assumerà la qualifica di agente della riscossione; • opererà attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973. <p>Fino all'1/7/17 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.</p> <p>Equitalia Giustizia è esclusa dallo scioglimento delle società del gruppo Equitalia. Essa continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia.</p> <p>Inoltre, si limita ai soli contratti di lavoro subordinato il divieto di assunzione posto per le società del gruppo Equitalia.</p> <p>Il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, è istituito a far data dall'1/7/17; il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.</p> <p>Lo statuto del nuovo ente è elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione.</p> <p>Viene precisato che nel rapporto con i contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale.</p>	<p>Art. 1</p>		
<p>Oneri di riscossione - anche al nuovo agente della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n.159/2015 e, pertanto, saranno riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio, in parte addebitati al debitore.</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Oneri addebitati al debitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; </td> </tr> </tbody> </table>		Oneri addebitati al debitore	<ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
Oneri addebitati al debitore			
<ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; 			

Special Assist

- spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, fissata con il suddetto decreto.

Giudizi davanti alle CT - Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione dovranno intendersi riferiti, in quanto compatibili, al nuovo ente agenzia delle entrate-riscossione.

<p>La riscossione degli enti locali Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate dal 30/6/17. Dall'1/7/17 gli enti locali potranno affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione le medesime attività prima svolte da Equitalia.</p>	<p><i>Art. 2, co. 1-3</i></p>
<p>Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva Il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.</p>	<p><i>Art. 2-bis</i></p>
<p>Accesso alle banche dati da parte dell'Agenzia delle entrate Dall'1/1/17 l'Agenzia delle entrate potrà accedere alle banche dati e alle informazioni, alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione. Accederà anche alle specifiche banche dati dell'Inps per effettuare il pignoramento di stipendi, salari o altre indennità e potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego.</p>	<p><i>Art. 3</i></p>
<p>Le comunicazioni IVA periodiche: come cambiano Sostituito l'art.21 (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) del D.L. 78/2010 e introdotti i nuovi articoli 21-bis (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva) e 21-ter (credito d'imposta) nel medesimo decreto.</p>	<p><i>Art. 4, co. 1-3</i></p>
<p>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16/9 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.</p> <p>I dati da inviare comprendono almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; ● la data ed il numero della fattura; ● la base imponibile; 	

Special Assist

- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. - I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Con il provvedimento di cui sopra saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui sopra.

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Le successive elaborazioni dell'Agenzia - L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati relativi alle comunicazioni e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Credito d'imposta - Ai soggetti in attività nel 2017, che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro, in riferimento agli obblighi di cui sopra (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A) ovvero che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a 100 euro. **Se i soggetti di cui sopra esercitano entro il 31/12/17 anche l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in aggiunta, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.**

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- sono utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'1/1/18;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti i costi per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis".

Sanzioni - **Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione.**

Special Assist

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Decorrenza - Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1/1/17. Per il primo anno di applicazione della disposizione relativa alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

Comunicazioni soppresse e modificate - Sono soppresse:

- dall'1/1/17 - la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio è soppressa;
- dall'1/1/17 - le comunicazioni intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE;
- a partire dalle comunicazioni relative **al periodo di imposta in corso al 31/12/16** - le comunicazioni delle operazioni black list.

Il contribuente presenta, per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra l'1/2 e il 30/4 in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Dall'1/4/17, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, già obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni, lo saranno anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione che esercitano entro il 31/12/16 l'opzione di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, la relativa disciplina resta valida fino al 31/12/17 (l'art. 7 del D.lgs. n. 127/2015 ha abrogato tale regime a decorrere dall'1/1/17).

Art. 4, co. 5 e 6

Deposito IVA

Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; apportate, inoltre, modifiche alle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni. **In particolare:**

- **per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del MEF;**
- **nelle restanti fattispecie l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l'imposta stessa.**

Art. 4, co. 7-8

La violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA. Le modifiche decorrono dall'1/4/17.

Special Assist

<p>Tax free shopping: Emissione elettronica delle fatture Fatture elettroniche, dall'1/1/18, per le cessioni di beni del valore complessivo, comprensivo di Iva, superiore a 155 euro, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE. Rimesse a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane modalità e contenuti semplificati della fattura.</p>		<p>Art. 4-bis</p>
<p>Novità in materia di accise Apportate modifiche alla disciplina delle accise.</p>		<p>Art. 4-ter</p>
<p>Rateizzazione accise</p>	<p>Il titolare del deposito fiscale può richiedere la rateizzazione dell'accisa dovuta qualora si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. A tal fine deve essere presentata istanza di rateizzazione entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che entro 15 giorni adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego. In caso di accoglimento dell'istanza viene autorizzato il pagamento in rate mensili in numero non inferiore a 6 e non superiore a 24. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale, maggiorato di 2 punti. In caso di mancato versamento anche di 1 sola rata entro la scadenza fissata si ha la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo del pagamento integrale degli importi residui, oltre agli interessi, all'indennità di mora ed alla sanzione per il ritardato pagamento delle accise. La decadenza non trova applicazione in caso di errori di limitata entità. Con decreto MEF saranno individuate le modalità applicative della disposizione.</p>	
<p>Rimborsi</p>	<p>La disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato a titolo di accise. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi al tasso legale. Il rimborso dell'accisa può avvenire o mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla specifica agevolazione. Non si procede a rimborso per importi inferiori a 30 euro.</p>	
<p>Recupero dell'accisa</p>	<p>Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal D.lgs. n.112/1999. Prima di avviare la procedura, gli uffici devono notificare un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notifica. Il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di 5 anni dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione, ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa con impiego agevolato ed è aumentato a 10 anni nei casi di violazione delle disposizioni in materia di accisa per le quali vi è</p>	

Special Assist

	<p>l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria.</p> <p>Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di 5 anni, aumentato a 10 per i tabacchi.</p> <p>Documenti, registri e dichiarazioni obbligatori per i diversi settori di imposta devono essere conservati per 5 anni, elevati a 10 per il settore dei tabacchi lavorati, purché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro.</p>
Accertamento delle violazioni	<p>Entro 60 giorni dalla notifica del PVC il contribuente può comunicare all'Agenzia osservazioni e richieste che devono essere esaminate prima della notifica dell'avviso di pagamento e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni. L'Ufficio regionale dei monopoli di Stato è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni accertate nel proprio ambito territoriale.</p>
Utilizzo della PEC	<p>I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta e coloro che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di licenza/autorizzazione ai fini delle accise, devono comunicare preventivamente il proprio indirizzo PEC. La PEC ha valore di notifica a tutti gli effetti degli atti e delle comunicazioni verso i contribuenti in tema di accise. È fatta salva la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di notificare atti e comunicazioni mediante raccomandata A/R, anche mediante un messo speciale autorizzato dall'ufficio.</p>
Gasolio commerciale usato come carburante	<p>Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad aliquota di accisa prevista per l'impiego come carburante, il cui valore è di 403,22 euro per 1.000 litri.</p>
Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa	<p>È stato previsto che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia possiedano anche apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali.</p> <p>Per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante è escluso l'obbligo di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.</p> <p>Gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, fatto salvo quanto in precedenza stabilito per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, devono predisporre apposita contabilizzazione e annotazione dei prodotti ricevuti e dei quantitativi distribuiti per ogni giornata e per ciascun tipo di carburante erogato. Al momento della chiusura annuale, entro 30 giorni dall'ultima registrazione, devono trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo delle movimentazioni di ogni prodotto avvenute nell'intero anno con l'evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.</p> <p>Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabiliti tempi e modalità per la presentazione, da parte degli esercenti impianti stradali funzionanti in modalità di self-service, della documentazione,</p>

Special Assist

	da inviare esclusivamente in forma telematica ed in sostituzione del registro di carico e scarico.	
Esenzione accisa alcole e bevande alcoliche	È stata estesa l'esenzione dall'accisa degli alcole e delle bevande alcoliche denaturate con prodotti approvati dall'Amministrazione finanziaria impiegate non solo nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche come combustibile per riscaldamento o come carburante.	
Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche	La produzione e la fabbricazione dei prodotti alcolici e dell'alcole, nonché della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio, nei seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none"> - nel settore dell'alcole etilico: <ul style="list-style-type: none"> - le distillerie; - gli opifici di rettificazione; - nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione; - nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento; - nel settore del vino, fatto salvo alcune eccezioni, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione. 	
Accertamento dell'accisa sulla birra	Nella misurazione del grado Plato occorre escludere gli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; è previsto poi che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. È stata modificata la disciplina relativa all'installazione dei misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione della birra. È stato ampliato il limite di produzione mensile, da 2 ettolitri a 20 ettolitri, entro cui l'Agenzia può stipulare convenzioni di abbonamento con corresponsione dell'accisa convenuta in 2 rate semestrali anticipate (piccoli birrifici).	
Circolazione del vino	La circolazione del vino, la cui produzione avviene ad aliquota d'accisa zero, nel territorio dello Stato, deve avvenire con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti.	
Dichiarazione integrativa a favore entro il termine di accertamento La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta - può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma entro i termini di accertamento.		Art.5, co.1
Dichiarazioni dei redditi, Irap e dei	Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano	

Special Assist

sostituti d'imposta	<p>determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito - mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento dall'art. 43 del D.P.R. n.600/1973, ossia il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. La compensazione è prevista anche in caso di correzione di errori contabili concernenti la competenza temporale.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.</p>
Dichiarazione IVA	<p>Le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile - mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di accertamento stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</p> <p>L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrativa presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, chiesto a rimborso.</p> <p>Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti, oppure può essere utilizzato in compensazione. La compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.</p>
Gli errori a favore si fanno valere anche in giudizio	<p>Il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di maggior imponibile o maggior debito d'imposta (o minor eccedenza detraibile).</p>

Special Assist

<p>Ravvedimento operoso – ampliata la disciplina</p> <p>Apportate modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n.472/1997. In particolare, viene prevista, anche per i tributi doganali e le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come già accade per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, co. 1-bis, alle lettere: <ul style="list-style-type: none"> – b-bis), che prevede la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo nel caso in cui la regolarizzazione di errori o omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica; – b-ter, che prevede la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica; • la non operatività della preclusione della riduzione della sanzione nei casi di violazione già contestata, o di accessi ispezioni o verifiche già iniziate. 	<p><i>Art. 5, co. 1 bis</i></p>
<p>Acconti Irpef – possibile lo scomputo anche dall'imposta del periodo d'imposta in cui sono versati</p> <p>Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> – dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o; – dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. • se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. <p>Tale principio si applica anche alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.</p> <p>Le ritenute operate sui redditi delle società di persone, associazioni e imprese, indicate nell'art. 5 del Tuir, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.</p>	<p><i>Art. 5, co. 2-bis e 2-ter</i></p>
<p>Definizione agevolata di controversie in materia di accise e di IVA afferente</p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà definire con transazioni, entro il 30/9/17, le liti fiscali pendenti al 2/12/16, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le imposte devono riferirsi a fatti verificatisi prima dell'1/4/10; – entro 60 giorni dalla stipula della transazione, deve essere effettuato il pagamento di un importo almeno pari al 20% dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni. <p>Il pagamento è consentito anche mediante rate annuali, non superiori a 7, previa</p>	<p><i>Art. 5-bis</i></p>

Special Assist

<p>comunicazione all'Ufficio delle dogane e versamento della 1° rata entro 60 giorni dalla stipula della transazione. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale, maggiorato di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.</p> <p>Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.</p> <p>Le disposizioni per la definizione delle controversie si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.</p>	
<p>Definizione agevolata delle cartelle di pagamento</p> <p>Possibile estinguere il debito tributario, riferito ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, senza corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzioni; • interessi di mora; • sanzioni e somme aggiuntive su contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. 	<p>Art.6</p>
<p>Il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulla parte capitale) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, potrà essere anche dilazionato.</p> <p>Il pagamento dilazionato deve essere effettuato in rate di pari ammontare - massimo 3 nel 2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, e 2 nel 2018, pari al restante 30% - sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1/8/17.</p> <p>Per il 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; mentre per il 2018 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre.</p> <p>Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve rendere entro i 90 giorni successivi al 24 ottobre 2016 all'agente della riscossione una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet.</p> <p>Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione possono accedere alla definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1/10 al 31/12/16.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante domiciliazione sul conto corrente; • mediante bollettini precompilati, forniti dall'agente della riscossione; • presso gli sportelli dell'agente della riscossione. <p>Esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31/10/94 e l'IVA riscossa all'importazione; • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a 	

Special Assist

<p>contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi. 	
<p>Tributaristi potranno assistere i contribuenti davanti agli uffici finanziari Possono svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria i tributaristi certificati e qualificati ai sensi della legge n. 4/2013, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".</p>	<p>Art. 6-bis</p>
<p>Per le entrate locali la definizione agevolata Entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale dagli enti e dai concessionari della riscossione, potranno essere oggetto di definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni. Gli enti locali potranno adottare provvedimenti in tal senso, disciplinandone le modalità attuative.</p>	<p>Art. 6-ter</p>
<p>Voluntary disclosure – riaprono i termini Dalla 24/10/16 fino al 31/7/17 sono riaperti i termini della voluntary disclosure. È consentita la presentazione dell'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30/11/15, per le attività detenute in Italia. È prevista, inoltre, la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure 2014 limitatamente ai profili internazionali.</p>	<p>Art. 7</p>
<p>Slittano i termini di accertamento</p>	<p>Per le sole attività oggetto della nuova procedura è previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni. In particolare, i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e all'art. 20, co. 1, del D.lgs. n. 472/1997 scadenti a decorrere dall' 1/1/15 sono fissati al:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31/12/18 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura; al 30/6/17 in relazione alle istanze presentate per la 1° volta a decorrere dall'1/10/15 a seguito della riapertura dei termini di cui all'art. 2, co. 1, lettera a), numero 2), del D.L. n. 153/2015.
<p>Esonero da obblighi dichiarativi</p>	<p>Per attività e investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire dell'esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza e purché si versi in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.</p>
<p>Disciplina applicabile</p>	<p>Le disposizioni che prevedono la riapertura della procedura di collaborazione volontaria si basano sulla struttura generale della precedente procedura di voluntary disclosure introdotta dalla legge n. 186/2014, della cui disciplina è prevista l'applicazione a meno di modifiche espressamente previste. Ad esempio, diversamente dalla precedente voluntary disclosure, il contribuente dovrà</p>

Special Assist

	<p>versare spontaneamente, in unica soluzione - entro il 30/9/17 - senza avvalersi della compensazione, o in un massimo di 3 rate - di cui la prima entro il 30/9/17 - quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo.</p> <p>L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni, potranno essere presentati entro il 30/9/17.</p> <p>Non saranno punibili le condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura.</p>
Voluntary avente ad oggetto contanti	<p>Se la collaborazione volontaria ha a oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nel 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti. In tal caso i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'art. 5-quinquies, co. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 167/1990; • provvedono, entro la data di presentazione della relazione, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; • provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
Contrasto al trasferimento fittizio di residenza	<p>I comuni dovranno inviare all'Agenzia delle entrate, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. In fase di prima applicazione, l'ambito di applicazione delle disposizioni sarà ampliato alle richieste di iscrizione all'AIRE presentate a decorrere dall'1/1/10; in tal caso, ai fini della formazione delle liste, si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.</p>
<p>Indici di affidabilità fiscale</p> <p>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che saranno individuati da un decreto MEF, troveranno applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31/12/17. Al fine dell'accertamento dei tributi non si applicheranno più le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.</p> <p>Ai nuovi indici, saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.</p>	<p>Art. 7 bis</p>

Special Assist

<p>Modificata la disciplina degli accertamenti bancari</p> <p>L'art. 32, co. 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, prevede, che gli uffici possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni bancarie. Se il contribuente non dimostra che ha tenuto conto dei versamenti e prelievi per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, i dati e le notizie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti.</p> <p>Eliminato il riferimento ai "compensi" dei professionisti nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica ed accertamento presuntivo, derivante dalle movimentazioni bancarie, da parte degli uffici finanziari (si ricorda che già la Corte Costituzionale con Sentenza n.228/2014, aveva dichiarato l'illegittimità della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi" posto che da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da c/c bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito, come accade per le imprese).</p> <p>In aggiunta, è stato precisato che la presunzione di evasione con riferimento alle imprese scatta solo se le operazioni di prelievo sono di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 1</i></p>
<p>Conversione dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero</p> <p>La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero deve essere effettuata secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Ricordiamo che, secondo l'art. 110, co. 2, del TUIR vigente, la conversione deve essere effettuata al cambio della data di chiusura dell'esercizio.</p> <p>È stato, inoltre, consentito alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16. Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi che hanno comportato, in deroga alla disciplina vigente, una conversione delle poste secondo le disposizioni ora introdotte.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 2 e 3</i></p>
<p>Riserva di traduzione nel consolidato</p> <p>La "riserva di traduzione" (formata nei bilanci consolidati di società per effetto del cambio monetario delle attività e passività delle società partecipate nella moneta della capogruppo) risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/16, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 4</i></p>
<p>Prestazioni di viaggio e trasporto del professionista acquistate direttamente non sono reddito</p> <p>Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, come già accade per le spese di vitto e alloggio. La disposizione, che modifica l'art. 54, co. 5 del TUIR, si applica a decorrere dal 2017.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 5</i></p>

Special Assist

<p>Notifiche di avvisi e atti tramite PEC</p> <p>La notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata a mezzo PEC, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).</p> <p>Sono stabilite disposizioni specifiche per l'ipotesi che la consegna non possa essere effettuata (posta saturo, indirizzo PEC non attivo) che prevedono il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito.</p> <p>Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende comunque perfezionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il notificante - nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; • per il destinatario - alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso. <p>È, inoltre, previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di PEC la notifica possa essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta, all'indirizzo di PEC di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il 4°), secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate dall'1/7/17, mentre per quelli da notificarsi in data anteriore resta ferma la disciplina vigente.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 6, 7 e 8</i></p>
<p>Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento</p> <p>La notifica delle cartelle di pagamento avviene all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non essendo obbligati alla PEC da indicare nell'INI-PEC, ne facciano richiesta, la notifica può avvenire all'indirizzo indicato all'atto della richiesta.</p> <p>Le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione eventualmente eseguite tra l'1/6/16 e il 2/12/16 con modalità diverse dalla PEC, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi; • altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo PEC, <p>saranno rinnovate mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 9 e 10</i></p>
<p>Notifica tramite PEC degli atti catastali</p> <p>La notifica degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita anche a mezzo PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. A tali notifiche si applica la disciplina prevista per le notifiche di avvisi e atti tramite PEC di cui all'art. 7 quater, co. 6 (vedi sopra).</p> <p>Le disposizioni si applicano alle notifiche effettuate dall'1/7/17.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 11, 12 e 13</i></p>

Special Assist

<p>Cambia il termine per la consegna della certificazione unica ai soggetti interessati Posticipato, dal 28/2 al 31/3, il termine ultimo entro il quale la certificazione unica (CU) inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati. Il nuovo termine si applicherà dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il 2016.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 14 e 15</p>
<p>Sospensione feriale dei termini per l'invio dei documenti richiesti dall'ente impositore Dal'1/8 al al 4/9 sono sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva; • di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> – controlli automatici (art. 36 bis DPR n.600 del 1973 e 54-bis DPR n.633 del 1972); – controlli formali (art. 36 ter del DPR n.600 del 1973); – liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. 	<p>Art. 7 quater, co. 16 e 17</p>
<p>Cumulo dei termini di sospensione I termini di sospensione dell'accertamento con adesione possono essere cumulati al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 18</p>
<p>Termini per il versamento delle imposte modificati a regime A decorrere dall'1/1/17 è differito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 16 al 30/6 la data del versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP per le persone fisiche e le S.n.c. e S.a.s. o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR; • dal 16 all'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta del versamento dell'IRES e dell'IRAP per gli altri soggetti. <p>Tali termini si applicano anche ai fini IVA per il pagamento, con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% per mese o parte di esso, della differenza tra l'ammontare dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente o trimestralmente, qualora l'imposta non sia stata versata entro il 16/3 di ciascun anno.</p>	<p>Art.7 quater, co. 19 e 20</p>
<p>Niente comunicazione per le fatture con operatori di San Marino Non sarà più obbligatorio dall'1/1/17 comunicare l'avvenuta registrazione delle fatture di acquisto/vendita per gli operatori economici che hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino.</p>	<p>Art.7 quater, co. 21 e 22</p>
<p>Immobili situati all'estero fuori dalla dichiarazione Non sussiste più l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Resta fermo l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).</p>	<p>Art.7 quater, co. 23</p>
<p>Mancata comunicazione di proroga del contratto di locazione con cedolare secca Non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, cioè se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha effettuato i relativi versamenti e; 	<p>Art. 7 quater, co. 24</p>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • ha dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. <p>Si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.</p>	
<p>Imposta di bollo virtuale sugli assegni circolari</p> <p>In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ordinarie, a decorrere dal 2017 i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari possono optare per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Le modalità attuative della disposizione sono rimesse ad un emanando provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co.25 e 26</i></p>
<p>Rinnovo tacito delle opzioni del Tuir</p> <p>Le opzioni esercitabili per i regimi previsti dal TUIR si intendono tacitamente rinnovate alla scadenza salvo revoca espressa. Il tacito rinnovo salvo revoca espressa riguarda, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opzione triennale per la trasparenza fiscale per le società di capitali cui all'art. 115 del TUIR (e art. 116 sulle S.r.l a ristretta base proprietaria, il quale rinvia per quanto concerne l'opzione all'art. 115); • l'opzione triennale per il consolidato nazionale. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società controllante può modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. È stato inoltre stabilito che in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio, in alternativa alla permanenza nella disponibilità della società controllante, le perdite fiscali sono attribuite alla società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Entro 30 giorni dalla perdita del requisito del controllo la società controllante deve comunicare all'Agenzia l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; • l'opzione di 5 anni per il consolidato mondiale. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, applicandosi poi il rinnovo tacito al termine di ciascun triennio. • l'opzione decennale per la tonnage tax, il regime di determinazione forfetaria dell'imponibile per le imprese marittime. <p>Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co.27 -30</i></p>
<p>F24 cartaceo sopra 1.000 euro</p> <p>Con saldo finale di importo superiore a 1.000 euro non è obbligatorio effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 31</i></p>

Special Assist

<p>Rimborsi Iva con la garanzia sopra i 30.000 Passa da 15.000 euro a 30.000 la soglia oltre la quale i rimborsi IVA sono subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 32</p>
<p>Imposta sostitutiva per il settore del credito: cosa cambia Abrogato l'obbligo di presentare 2 dichiarazioni semestrali, relative alle operazioni effettuate semestre, concernenti l'opzione per l'imposta sostitutiva. Gli enti che effettuano le operazioni di credito a medio/lungo termine, nonché altre operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata effettuate in particolari settori - che optano per l'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative - dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio, utilizzando un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; • effettuare la liquidazione e il versamento a saldo dell'imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento in acconto (95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente) è versato in 2 rate; la 1° (45%) entro il termine di presentazione della dichiarazione, la 2° (per il restante importo) entro il 6° mese successivo a detto termine; • possono portare in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero possono chiedere a rimborso l'eventuale eccedenza dell'acconto, rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione. <p>Se dal controllo effettuato risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica entro 3 anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, un avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 33, 34 e 35</p>
<p>Tasse ipotecarie e tributi speciali: nuove modalità di riscossione A decorrere dall'1/7/17, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento con F24 • contrassegni sostitutivi; • carte di debito o prepagate; • modalità telematiche; • altri strumenti di pagamento elettronico. <p>Le modalità attuative delle disposizioni saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 36 e 37</p>
<p>Orari di apertura al pubblico delle conservatorie immobiliari Nelle conservatorie immobiliari l'orario di apertura al pubblico è fissato dalle 8,30 alle 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Rimane, invece, fermo l'orario di chiusura anticipato alle ore 11 nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Le disposizioni entrano in vigore l'1/2/17.</p>	<p>Art. 7 quater, co. 38 e 39</p>

Special Assist

<p>Cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive</p> <p>L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disposizione, in cui saranno previste forme di comunicazione preventiva al contribuente. Sono state, inoltre, eliminate, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 44 e 45</i></p>
<p>Invio dichiarazione precompilata</p> <p>I CAF e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10/11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, possono completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuazione della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23/7 di ciascun anno, a condizione che entro il 7/7 dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni. Il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23/7 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 46 e 47</i></p>
<p>Visto di conformità o di asseverazione infedele: sanzioni</p> <p>Il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, anche oltre il 10/11, sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione che può essere ridotta ai sensi delle norme del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.</p>	<p><i>Art. 7 quater, co. 48</i></p>
<p>Reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti: interpretazione autentica</p> <p>Ai sensi dell'art. 51, co. 6, del Tuir, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, nonché una serie di indennità specifiche.</p> <p>Con una norma di interpretazione autentica è stato chiarito che i lavoratori rientranti nella disciplina sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; • lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. <p>Ai lavoratori per i quali non sussistono contestualmente le suddette condizioni è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta cui all'art. 51, co. 5 del Tuir.</p>	<p><i>Art. 7 quinquies</i></p>
<p>Regime forfetario: semplificazioni per i contribuenti</p> <p>Le cessioni all'esportazione non imponibili a fini IVA, di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del D.P.R. n.633/1972, sono ammesse (nei limiti e secondo modalità che saranno stabiliti con</p>	<p><i>Art. 7 sexies</i></p>

Special Assist

<p>decreto MEF) per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art.1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014.</p>	
---	--